



COORDINAMENTO
MISERICORDIE
AREA FIORENTINA



STATUTO



ART. 1

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E STRUTTURA

1. È costituito il Coordinamento tra le Misericordie dell'area Fiorentina come identificata nell'ex provincia di Firenze, con l'esclusione dell'area empolesse, che aderiscono alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
2. L'Associazione è denominata "Coordinamento dell'Area Fiorentina delle Misericordie della Toscana" ODV - in seguito anche semplicemente "Coordinamento" - ed ha sede legale presso la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, Via dello Steccuto 38 Firenze.

ART. 2

FORMA GIURIDICA

Il Coordinamento è un'Organizzazione di volontariato, organizzata ai sensi del vigente Codice del Terzo settore (d.lgs 117/2017), è apartitica ed opera, senza scopo di lucro, per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli che seguono, mediante l'apporto determinante e prevalente dei volontari. È un Ente del Terzo settore, iscritto nella Sezione A) Organizzazioni di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 3

DURATA

1. La durata del Coordinamento è illimitata. Questa potrà essere sciolta con delibera, in sede di seduta straordinaria dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio del Coordinamento sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore, con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità e preferibilmente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ART. 4

SCOPI E FINALITÀ

1. Il Coordinamento è un Comitato Zonale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
2. Il Coordinamento svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - a. fornire servizi strumentali agli enti del Terzo settore che aderiscono all'Organizzazione, resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
3. A questo fine, il Coordinamento esercita i seguenti compiti:
 - a. promuovere e valorizzare il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie;
 - a. tutelare i diritti e gli interessi degli Associati in sede territoriale, rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche;
 - a. assistere gli Associati, se richiesto, nelle trattative con gli organi territoriali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;
4. In questo contesto, il Coordinamento può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. Le attività diverse sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Ha inoltre fra i propri scopi: l'assistenza gestionale, amministrativa e finanziaria alle Misericordie che coordina; il coordinamento e l'assistenza delle suddette nelle attività di soccorso, di aiuto ed assistenza sanitaria e socio sanitaria, di assistenza sociale, di aiuto agli individui ed alle famiglie, di protezione civile, di servizio civile regionale, di formazione, di difesa dell'ambiente e di solidarietà.

ART. 5

MODALITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

1. Il Coordinamento mira al raggiungimento dei propri scopi con l'apporto prevalente e gratuito dei volontari delle Associate aderenti.
2. Per il proprio funzionamento può avvalersi, nei limiti indicati dalla legge, di personale dipendente, collaboratori e professionisti.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi il Coordinamento si avvale, nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs 117/2017, di qualsiasi strumento utile, compiendo anche attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del sopra citato decreto: in via esemplificativa e non tassativa, può gestire direttamente o costituire e partecipare ad enti - anche svolgenti attività commerciale, purché con responsabilità limitata per i soci alla partecipazione sottoscritta - ed organismi locali. Sempre in funzione del raggiungimento dei propri scopi - e nel rispetto delle leggi di settore - il Coordinamento potrà, sempre con carattere esemplificativo e non esaustivo: compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, stipulare contratti, accordi, convenzioni, sia con la Pubblica Amministrazione che con privati, anche a favore di terzi; partecipare ad altre associazioni, enti aventi scopi simili e/o connessi ai propri, sia direttamente che indirettamente; assumere finanziamenti pubblici e privati; erogare donazioni o stipulare mutui; stipulare e concedere fidejussioni ed ipoteche, anche a favore di terzi; ottenere fidi bancari; accettare donazioni, legati ed assumere la qualità di erede con beneficio di inventario.”

ART. 6

ADESIONE DELLE ASSOCIATE

1. I requisiti per far parte del Coordinamento sono:
 - a. essere un'Associazione aderente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana;
 - b. avere sede legale nel territorio meglio individuato dall'art. 1 del presente Statuto;
 - c. non aderire ad enti di secondo livello concorrenti per finalità e scopo con il Coordinamento stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 45, comma 4, dello Statuto della Confederazione Nazionale. La perdita di uno di questi requisiti comporterà l'automatica esclusione della Misericordia dal Coordinamento.
2. I soggetti di cui al capoverso 1, presentano domanda di ammissione al Coordinamento, in maniera automatica, tramite l'adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, avendo in tal modo già manifestato la volontà di aderire al Movimento delle Misericordie e alle sue articolazioni territoriali. Il Coordinamento mantiene regolari contatti con la Federazione per avere conoscenza delle adesioni che interessano anche il Coordinamento.
3. Il Consiglio Direttivo del Coordinamento, dopo aver preso atto delle adesioni di cui sopra, ne delibera l'iscrizione nel libro degli associati. Tale iscrizione garantisce immediatamente tutti i diritti di partecipazione agli organi sociali, con relativo diritto di voto attivo e passivo.

ART. 7

APPARTENENZA

1. L'appartenenza al Coordinamento impegna le Associate al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni che sono prese dagli organi del Coordinamento.

ART. 8

PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATA

1. Lo status di Associata viene meno in seguito alla perdita dello status di Associata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.
2. La cessazione della qualifica di Associata non esonera dall'obbligo di corrispondere i contributi associativi per l'anno sociale in corso, né abilita a chiedere la restituzione dei contributi già versati, e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
3. Il Consiglio Direttivo del Coordinamento, nel compimento delle proprie funzioni, qualora rilevi che una propria Associata mantiene comportamenti non conformi ai principi del Movimento o svolge attività in contrasto con i sopradetti principi, segnala l'Associazione alla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per gli opportuni provvedimenti.

ART. 9

PATRIMONIO

1. 1. Il patrimonio del Coordinamento è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono conferiti nel Coordinamento all'atto della costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà;
 - b. sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici e privati, ed associati.

ART. 10

BILANCIO E PROVENTI

1. Le tipologie di entrata sono:
 - a. contributi ordinari annuali degli Enti Federativi.
 - b. Contributi straordinari, che potranno essere deliberati dall'Assemblea delle

- Associate in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle ordinarie di bilancio;
- c. Contributi privati, dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
 - d. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e. Rimborsi derivanti da manifestazioni ed altre, attività ed iniziative promosse dal Coordinamento nel rispetto della vigente legislazione in tema di volontariato e di enti no profit.
2. L'esercizio associativo corrisponde all'anno solare; esso inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
 3. Entro il mese di Aprile, il Consiglio Direttivo, dovrà approvare il bilancio d'esercizio dell'anno precedente e il bilancio preventivo; il bilancio d'esercizio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea delle Associate entro il mese di maggio dell'anno associativo seguente.

ART. 11

ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi del Coordinamento:
 - a. l'Assemblea delle Associate;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente del Coordinamento;
 - d. i Revisori dei Conti e l'Organo di controllo;

ART. 12

GRATUITÀ E RAPPRESENTATIVITÀ DELLE CARICHE

1. Qualsiasi carica associativa è svolta in maniera gratuita.
2. Il personale dipendente, del Coordinamento, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e delle Associate, non può ricoprire alcuna carica elettiva.

ART. 13

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

1. L'Assemblea - che è l'organo sovrano - è composta dai legali rappresentanti delle Associate o da confratello o consorella, a cui sia stata conferita delega in forma scritta.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento.
3. Ciascuna Associata dispone di un voto e può essere portatrice di una sola delega.
4. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo e, comunque, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di convocarla in sede ordinaria e/o straordinaria.
5. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un terzo delle Associate.
6. La convocazione avviene mediante invio, presso la sede delle Associate, di lettera raccomandata a/r, fax o e-mail con avviso di lettura, contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, con un preavviso di almeno quindici giorni.
7. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere esperita con le modalità previste dal comma precedente con un preavviso di almeno cinque giorni.
8. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone.

9. In **sede ordinaria**, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più una delle Associate e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero delle Associate intervenute a condizione, però, che il numero di esse sia almeno pari al doppio del numero dei componenti del Consiglio Direttivo; essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.
10. L'Assemblea elegge il Presidente del Coordinamento, il Consiglio Direttivo con le modalità previste al successivo Articolo 14 e ne approva il bilancio, sia di esercizio sia preventivo; nomina i Revisori dei Conti e, se superati i limiti di cui all'articolo 18, l'Organo di controllo. Delibera, inoltre, in sede ordinaria sulle altre competenze attribuitele dalla legge, non specificamente esaminate dal presente Statuto.
11. In **sede straordinaria**, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, in presenza dei due terzi delle Associate e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione è richiesta la presenza della metà degli associati, salvo il caso che debba deliberare in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio per cui è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.
12. L'Assemblea in sede straordinaria delibera: sulle modifiche dello Statuto, sulla revoca dei componenti degli organi sociali; sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e *dei componenti dell'Organo di controllo* e sullo scioglimento del Coordinamento, nominando i liquidatori ed indicando i criteri di devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto del relativo articolo del presente statuto.

ART. 14

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea di volta in volta e non può superare il numero di 9 componenti compreso il

Presidente. Dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prima Assemblea ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche.

2. Sono eleggibili i Provveditori, Governatori, Presidenti o Capi di Guardia delle Associate, i membri del Magistrato o comunque confratelli o consorelle con delega espressa da parte dei legali rappresentanti delle singole Misericordie.
3. Qualora, durante il mandato, un consigliere cessi dalla sua funzione gli subentrerà il primo dei non eletti; che scadrà insieme a quelli in carica al momento della nomina.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente e può nominare un Direttore tecnico, e un Tesoriere.

ART. 15

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è organo di gestione del Coordinamento e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea delle Associate.
2. Al medesimo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alle delibere dell'Assemblea delle Associate.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione di nuove Associate e sulla loro esclusione di Associate ai sensi dell'Art. 8 dello statuto e deferisce le eventuali questioni al Collegio dei Probiviri degli organi federativi.
4. Emana regolamenti di attuazione del presente Statuto.
5. Sulla base delle direttive o del mandato ricevuto dall'Assemblea delle Associate, promuove la stipula di convenzioni con soggetti terzi, la costituzione e la partecipazione ad enti ed istituzioni prive di scopo di lucro.
6. Redige i bilanci d'esercizio e i bilanci preventivi e le relazioni contabili.
7. Conferisce il mandato con o senza rappresentanza al presidente del Coordinamento.

ART. 16

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o via e-mail e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.
3. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere di un solo giorno ma con le modalità di cui al comma precedente.
4. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
5. Le delibere sono assunte a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Per il disbrigo di ogni necessaria incombenza o per la conduzione di incarichi, il Consiglio può conferire delega, ad uno dei suoi componenti.

ART. 17

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Coordinamento nei confronti dei terzi e può stare in giudizio previa delibera del Consiglio Direttivo.
2. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio, curando che vengano redatti regolari verbali e che venga data attuazione alle delibere assunte.
3. In esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, stipula e sottoscrive contratti e convenzioni oltre a qualsiasi altro atto che impegni il Coordinamento nei riguardi sia delle singole Associate che dei terzi.
4. In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

ART. 17BIS

IL CORRETTORE

1. All'Ordinario Diocesano di Firenze, sentiti anche gli ordinari delle Diocesi vicine interessate, spetta la nomina del Correttore del Coordinamento dell'Area Fiorentina, il quale assolve alle seguenti funzioni:
 - a. cura che gli indirizzi generali si mantengano aderenti all'ispirazione cristiana;
 - b. presiede alla formazione spirituale degli appartenenti al Coordinamento e tiene i rapporti con gli Ordinari Diocesani ed i Correttori delle Associate;
 - c. partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

E L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Collegio dei revisori è composto da un revisore unico o da un collegio tre membri effettivi, designati dall'Assemblea, in conformità con lo Statuto.
2. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico nel Coordinamento.
3. Il Collegio dura in carica quattro anni e vigila sulla regolarità contabile del Coordinamento.
4. Esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo relazionando per iscritto all'Assemblea.
5. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, il Coordinamento nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

ART. 19

NORMA DI RINVIO

Per quanto non disposto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme previste dallo statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nonché a quelle della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e a quelle generali del Codice del Terzo settore e dell'ordinamento civile italiano.

ART. 20

NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione la prima Assemblea Generale, avente per oggetto l'approvazione dello Statuto e l'elezione degli organi statutari, è convocata dal Coordinatore della zona fiorentina che la presiede.

In sede di prima applicazione del presente Statuto possono far parte del Coordinamento anche le Misericordie che abbiano deliberato, col proprio organo sociale, il recesso da enti di secondo livello concorrenti per finalità e scopo con il Coordinamento stesso con data certa ancorché successiva a quella di entrata in vigore del presente Statuto.





COORDINAMENTO
MISERICORDIE
AREA FIORENTINA

Via dello Steccuto, 38 50141 Firenze
Tel. 055 3261604 - Fax 055 3261600
info@misericordiefiorentine.org